

ALLEGATO I post osservazioni CCTS

N	ATTIVITA'	CATEGORIE NUOVE		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono o impiegano gas infiammabili o comburenti con quantità globali in ciclo > 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili o comburenti con potenzialità > 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio ≤ 0,5MPa.		Tutti	
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
3a	a) compressi con capacità geometrica complessiva ≥ 0,75 m ³ :		Tutti	
3b	b) disciolti o liquefatti o criogenici per quantitativi complessivi ≥ 75 kg:	Depositi di GPL ≤ 300 kg	Tutti ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
4a	a) compressi per capacità geometrica complessiva ≥ 0,75 m ³ :		Tutti	

4b	b) disciolti o liquefatti o criogenici per capacità geometrica complessiva $\geq 0,3\text{m}^3$:	- Depositi di GPL $\leq 13\text{m}^3$	- Depositi di gas diversi dal GPL $\leq 5\text{m}^3$; - Depositi di GPL $> 13\text{m}^3$ e $\leq 100\text{m}^3$;	Depositi di gas diversi dal GPL $> 5\text{m}^3$; - Depositi di GPL $> 100\text{m}^3$;
5	Depositi di gas comburenti compressi o liquefatti o criogenici in serbatoi fissi o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva $\geq 3\text{m}^3$:		Tutti	
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio $\leq 0,5\text{MPa}$	$\leq 2,4\text{MPa}$ limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità $\leq 0,8$.	$> 2,4\text{MPa}$	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;			Tutti
8	Oleodotti con diametro $> 100\text{mm}$		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili o comburenti, con numero di lavoratori > 5 .	Con numero di lavoratori ≤ 30 e prive di impianti di distribuzione o di produzione di gas di saldatura, con adozione di soluzione conforme.	Con numero di lavoratori ≤ 30 , ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Con numero di lavoratori > 30 .

10	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono o impiegano, liquidi infiammabili o combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con punto di infiammabilità ≤ 65 °C, con quantitativi globali in ciclo o in deposito > 1 m³; - con punto di infiammabilità > 65 °C e ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo o in deposito > 6 m³. 		≤ 50 m ³	> 50 m ³
11	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo o in deposito > 10 m³.</p>		≤ 100 m ³	> 100 m ³
12	<p>Depositi o rivendite di liquidi infiammabili o combustibili o oli lubrificanti, diatermici, vegetali e di qualsiasi altra derivazione con quantitativi superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 m³ per liquidi con punto di infiammabilità ≤ 65 °C; - 6 m³ per liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C e ≤ 125 °C; - 25 m³ per liquidi con punto di infiammabilità > 125 °C; 	<p>Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C di capacità geometrica complessiva > 6 m³ e ≤ 9 m³;</p>	<p>Liquidi infiammabili o combustibili o lubrificanti o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva ≤ 100 m³, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A;</p>	<p>Liquidi infiammabili o combustibili o lubrificanti o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 100 m³;</p>
13	<p>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori di carburanti.</p>			

13a	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi, ad esclusione dei contenitori - distributori di carburanti con punto di infiammabilità > 65 °C di capacità geometrica $\leq 6 \text{ m}^3$.	Contenitori - distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di capacità geometrica $\leq 45 \text{ m}^3$ con punto di infiammabilità > 65 °C;	Tutti ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	
13b	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili o combustibili con numero di lavoratori > 5.	Con numero di lavoratori ≤ 30 e prive di impianti di distribuzione di fluidi infiammabili o di polveri combustibili a servizio di processi produttivi, con adozione di soluzione conforme.	Con numero di lavoratori ≤ 30 , ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Con numero di lavoratori > 30.
15	Depositi o rivendite di alcoli con concentrazione > 60% in volume di capacità geometrica > 5 m ³ .	$\leq 10 \text{ m}^3$	> 10 m ³	
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo o in deposito > 1 m ³ .		$\leq 50 \text{ m}^3$	> 50 m ³
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio			tutti

	1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			
18	Esercizi di minuta vendita o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici.	Detenzione o impiego con quantitativi \leq 1000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Detenzione o impiego, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Produzione
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.	Detenzione o impiego con quantitativi \leq 1000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Detenzione o impiego, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Produzione
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	Detenzione o impiego con quantitativi \leq 1000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Detenzione o impiego, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Produzione
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione $>$ 60% di perossido di idrogeno.			tutti

23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene fosforo o sesquisolfuro di fosforo.	Detenzione o impiego con quantitativi ≤ 20 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Detenzione o impiego, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Produzione
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; Depositi di zolfo con quantitativi > 10.000 kg.	Depositi con quantitativi ≤ 50.000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Depositi, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Macinazione e raffinazione
25	Fabbriche di fiammiferi; Depositi di fiammiferi con quantitativi > 500 kg.	Depositi con quantitativi ≤ 2.500 kg, con adozione di soluzione conforme	Depositi, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Fabbriche
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.	Detenzione o impiego con quantitativi ≤ 1.000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Detenzione o impiego, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Produzione
27	Mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi > 50.000 kg.	Depositi con quantitativi ≤ 100.000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Depositi, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	Mulini per cereali e per altre macinazioni.
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi > 50.000 kg.	Detenzione con quantitativi ≤ 100.000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme.	Tutti, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.	

29	Stabilimenti per la lavorazione del caffè o surrogati del caffè con depositi di prodotto con quantitativi > 5.000 kg.		Tutti	
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero		Tutti	
31	Pastifici o riserie con produzione giornaliera > 50.000 kg		Tutti	
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con numero di lavoratori > 100 o con quantitativi globali in ciclo o in deposito > 50.000 kg.	Con quantitativi \leq 100.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Con quantitativi > 100.000 kg e \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Con quantitativi \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione alternativa.	Con quantitativi oltre 500.000 kg.
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con numero di lavoratori > 25 o con materiale in lavorazione o in deposito > 50.000 kg.		Tutti	
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi >10.000 kg.	Con quantitativi \leq 100.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Con quantitativi > 100.000 kg e \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Con quantitativi \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione alternativa.	Con quantitativi > 500.000 kg.

35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione o in deposito > 5.000 kg.	Con quantitativi \leq 50.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Con quantitativi > 50.000 kg e \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Con quantitativi \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione alternativa.	Con quantitativi > 500.000 kg.
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi > 50.000 kg, con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne > 100 m.	Con quantitativi \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Con quantitativi > 500.000 kg e \leq 1.000.000 kg, con adozione soluzione conforme; Con quantitativi \leq 1.000.000 kg, con adozione di soluzione alternativa	Con quantitativi > 1.000.000 kg.
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione o in deposito > 5.000 kg.	.	Con quantitativi \leq 500.000 kg.	Con quantitativi > 500.000 kg.
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi > 5.000 kg.		Con quantitativi \leq 500.000 kg.	Con quantitativi > 500.000 kg.
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con numero di lavoratori > 25.		Con numero di lavoratori \leq 100.	Con numero di lavoratori > 100.

40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito > 5.000 kg.		Con quantitativi \leq 500.000 kg.	Con quantitativi > 500.000 Kg.
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive con numero di occupanti > 25.		Con numero di occupanti > 25 e \leq 200.	Con numero di occupanti > 200.
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva > 1000 m ² .	Con superficie \leq 2000 m ² , con adozione di soluzione conforme	Con superficie > 2000 m ² e \leq 5000 m ² , con adozione di soluzione conforme; Con superficie \leq 5000 m ² , con adozione di soluzione alternativa.	Con superficie > 5000 m ² .
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi > 10.000 kg	Depositi con quantitativi \leq 50.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Depositi con quantitativi > 50.000 kg e \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Depositi con quantitativi \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione alternativa.	Depositi con quantitativi > 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione o laboratori di vulcanizzazione.
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano o detengono materie plastiche, con quantitativi > 5.000 kg.	Depositi con quantitativi \leq 50.000 kg, con adozione di soluzione conforme.	Depositi con quantitativi > 50.000 kg e \leq 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Depositi con quantitativi \leq 500.000 Kg, con adozione di soluzione alternativa.	Depositi con quantitativi > 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti.

45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili con numero di lavoratori > 5.		Con numero di lavoratori ≤ 100 .	Con numero di lavoratori > 100.
46	Depositi di fitofarmaci o di concimi chimici a base di nitrati o fosfati con quantitativi > 50.000 kg.		Con quantitativi ≤ 500.000 kg,	Con quantitativi > 500.000 kg.
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione o in deposito > 10.000 kg.	Con quantitativi ≤ 50.000 kg, con adozione di soluzione conforme;	Con quantitativi > 50.000 kg e ≤ 500.000 kg, con adozione di soluzione conforme; Con quantitativi ≤ 500.000 Kg, con adozione di soluzione alternativa.	Con quantitativi > 500.000 kg;
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse contenenti liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 m ³ .	Macchine elettriche contenenti liquidi isolanti combustibili in quantitativi ≤ 25 m ³ .	Macchine elettriche contenenti liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 25 m ³ .	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza nominale complessiva > 50 kW.	≤ 1 MW.	≤ 10 MW.	> 10 MW.
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con	Con numero di lavoratori ≤ 50 , con adozione di soluzione conforme.	Con numero di lavoratori > 50 e ≤ 100 , con adozione di soluzione conforme	Con numero di lavoratori > 100.

	numero di lavoratori > 5.		Con numero di lavoratori ≤ 100 , con adozione di soluzione alternativa	
51	<p>Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con numero di lavoratori > 5;</p> <p>Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con numero di lavoratori > 5, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con numero di lavoratori ≤ 25.</p>	<p>Stabilimenti siderurgici e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con numero di lavoratori ≤ 25, con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con numero di lavoratori ≤ 50, con adozione di soluzione conforme;</p>	<p>Stabilimenti siderurgici e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con numero di lavoratori > 25 e ≤ 50, con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Stabilimenti siderurgici e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con numero di lavoratori ≤ 50, con adozione di soluzione alternativa;</p> <p>Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con numero di lavoratori > 50 e ≤ 100, con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con numero di lavoratori ≤ 100, con adozione di soluzione alternativa.</p>	<p>Stabilimenti siderurgici e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con numero di lavoratori > 50.</p> <p>Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con numero di lavoratori > 100.</p>
52	<p>Stabilimenti, con numero di lavoratori > 5, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;</p> <p>Cantieri navali con numero di lavoratori > 5;</p>	Con numero di lavoratori ≤ 25 , con adozione di soluzione conforme.	<p>Con numero di lavoratori > 25 e ≤ 50, con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Con numero di lavoratori ≤ 50, con adozione di soluzione alternativa;</p>	Con numero di lavoratori > 50.

<p>53</p>	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1.000 m²; 	<p>Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie ≤ 1.000 m², prive di impianti di trasporto di fluidi infiammabili o combustibili o comburenti a servizio del ciclo produttivo, e con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie ≤ 2.000 m², prive di impianti di trasporto di fluidi infiammabili o combustibili o comburenti a servizio del ciclo produttivo e con adozione di soluzione conforme;</p>	<p>Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie ≤ 5.000 m², ad eccezione di quelli indicati nella categoria A;</p> <p>Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie ≤ 10.000 m², ad eccezione di quelli indicati nella categoria A;</p>	<p>Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie > 5.000 m²;</p> <p>Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie > 10.000 m²;</p>
<p>54</p>	<p>Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con numero di lavoratori > 25.</p>	<p>Con numero di lavoratori ≤ 50, prive di impianti di trasporto di fluidi infiammabili o combustibili o comburenti a servizio del ciclo produttivo, con adozione di soluzione conforme.</p>	<p>Con numero di lavoratori ≤ 100, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A;</p>	<p>Con numero di lavoratori > 100;</p>

55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m ² ;	Con superficie ≤ 5.000m ² ;	Con superficie > 5.000 m ² e ≤ 10.000 m ² ;	Con superficie > 10.000m ² ;
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con numero di lavoratori > 25;	Con numero di lavoratori ≤ 50, con adozione di soluzione conforme;	Con numero di lavoratori > 50 e ≤100, con adozione di soluzione conforme; Con numero di lavoratori ≤100, con adozione di soluzione alternativa;	Con numero di lavoratori >100;
57	Cementifici con numero di lavoratori > 25;		Con numero di lavoratori ≤ 100.	Con numero di lavoratori >100;
58	Impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici e laboratori adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie o che generano radiazioni ionizzanti, soggetti a provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ed all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Sono escluse le pratiche di cui all'articolo 50, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, svolte presso sedi diverse da quella operativa primaria del titolare dell'autorizzazione.		Assoggettate a nulla osta di categoria B ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.	Assoggettate a nulla osta di categoria A ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e art. 13 della legge n. 1860/62.
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive.			Tutti

60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 59 e 95 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860].			Tutti
62	<p>Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 76 e 94 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; 			Tutti

63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con quantitativi di prodotto in lavorazione o deposito > 1000 kg.	Con quantitativi ≤ 10.000 kg, in confezioni sigillate, con adozione di soluzione conforme;	Con quantitativi ≤ 100.000 kg ad eccezione di quelli indicati nella categoria A;	Con quantitativi >100.000 kg;
64	Centri informatici di elaborazione o archiviazione dati con numero di occupanti > 25;	Con numero di occupanti ≤ 50 , con adozione di soluzione conforme;	Con numero di occupanti > 50 e ≤ 100 , con adozione di soluzione conforme; Con numero di occupanti ≤ 100 , con adozione di soluzione alternativa;	Con numero di occupanti > 100;
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 occupanti o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con oltre 100 occupanti; Palestre al chiuso sia a carattere pubblico che privato con oltre 100 occupanti;	Locali di spettacolo e di intrattenimento con capienza ≤ 200 occupanti; Impianti e centri sportivi con numero di occupanti ≤ 200 ;	Locali di spettacolo e di intrattenimento con capienza ≤ 1300 occupanti; Impianti e centri sportivi con numero di occupanti ≤ 5000 ; Palestre;	Locali di spettacolo e di trattenimento con capienza >1300 occupanti; Impianti e centri sportivi con numero di occupanti > 5000.
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con numero di posti letto > 25; Strutture turistico – ricettive in area aperta (campeggi, villaggi-turistici) con	Con numero di posti letto ≤ 100 , con adozione di soluzione conforme; Strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici,) con capacità ricettiva ≤ 3.000 persone;	Con numero di posti letto > 100 e ≤ 300 , con adozione di soluzione conforme; Con numero di posti letto ≤ 300 , con adozione di soluzione alternativa; Strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici) con capacità ricettiva ≤ 10.000	Con numero di posti letto > 300 posti letto; Strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici) con capacità ricettiva > 10.000 persone;

	capacità ricettiva > 400 persone.		persone;	
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con numero di occupanti > 100; Asili nido con numero di occupanti > 30.	Scuole con numero di occupanti ≤ 300 , con adozione di soluzione conforme; Asili nido con numero di occupanti ≤ 50 , con adozione di soluzione conforme;	Scuole con numero di occupanti > 300 e ≤ 800 , con adozione di soluzione conforme; Scuole con numero di occupanti ≤ 800 , con adozione di soluzione alternativa; Asili nido con numero di occupanti ≤ 50 occupanti, con adozione di soluzione alternativa;	Scuole con numero di occupanti > 800; Asili nido con numero di occupanti > 50 occupanti.
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, case di riposo per anziani con numero di posti letto > 25; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ² ;	Strutture con numero di posti letto ≤ 50 ; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio di superficie ≤ 1.000 m ² .	Strutture con numero di posti letto >50 e ≤ 100 ; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio di superficie >1.000 m ² ; Case di riposo per anziani;	Strutture con numero di posti letto >100;
69	Locali adibiti ad esposizione o vendita all'ingrosso o al dettaglio, centri commerciali, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi.	Con superficie ≤ 1.500 m ² , con adozione di soluzione conforme;	Con superficie > 1.500m ² e ≤ 3.000 m ² , con adozione di soluzione conforme; Con superficie ≤ 3.000 m ² , con adozione di soluzione alternativa;	Con superficie > 3.000 m ² ;

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda > 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili complessivamente > 5.000 kg.	Con superficie ≤ 3.000 m ² , con adozione di soluzione conforme;	Con superficie > 3.000 m ² e ≤10.000 m ² , con adozione di soluzione conforme; Con superficie ≤ 10.000 m ² , con adozione di soluzione alternativa;	Con superficie > 10.000 m ² ;
71	Aziende ed uffici con numero di occupanti > 300.	Con numero di occupanti ≤500, con adozione di soluzione conforme;	Con numero di occupanti >500 e ≤800, con adozione di soluzione conforme; Con numero di occupanti ≤ 800, con adozione di soluzione alternativa;	Con numero di occupanti >800;
72	Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato.		Con numero di occupanti ≤ 200;	Con numero di occupanti > 200;
73	Edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo o degli impianti di protezione attiva contro l'incendio con numero di occupanti > 300, o di superficie complessiva > 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di soggetti costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Con numero di occupanti ≤ 500 e con superficie ≤ 6000 m ² , con adozione di soluzione conforme;	Con numero di occupanti > 500 e ≤ 800, con adozione di soluzione conforme; Con superficie > 6000 m ² ; Con numero di occupanti ≤ 800 e con superficie ≤ 6000 m ² , con adozione di soluzione alternativa;	Con numero di occupanti > 800;
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità > 116 kW.	Con potenzialità ≤ 700 kW;	Con potenzialità > 700 kW e ≤ 2000 kW;	Con potenzialità > 2000 kW;

75	<p>Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m²;</p> <p>Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m²;</p> <p>Depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1.000 m².</p>	<p>Autorimesse di superficie ≤ 3.000 m², con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie ≤ 3000 m², con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Depositi di mezzi rotabili di superficie ≤ 6000 m², con adozione di soluzione conforme;</p>	<p>Autorimesse di superficie > 3.000 m² e ≤ 6.000 m², con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Autorimessa di superficie ≤ 6000 m² con adozione di soluzione alternativa;</p> <p>Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 3000 m² e ≤ 6000 m² con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie ≤ 6000 m² con adozione di soluzione alternativa;</p> <p>Depositi di mezzi rotabili di superficie > 6000 m² e ≤ 10000 m² con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Depositi di mezzi rotabili di superficie ≤ 10000 m² con adozione di soluzione alternativa;</p>	<p>Autorimesse di superficie > 6.000 m²;</p> <p>Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 6.000 m² ;</p> <p>Depositi di mezzi rotabili di superficie > 10.000 m²;</p>
76	<p>Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con numero di lavoratori > 5.</p>	<p>Con numero di lavoratori 50, privi di impianti di distribuzione o di miscelazione di inchiostri, con adozione di soluzione conforme;</p>	<p>Con numero di lavoratori ≤ 100, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A.</p>	<p>Con numero di lavoratori > 100;</p>
77	<p>Edifici destinati ad uso civile abitazione con altezza antincendio > 24 m.</p>	<p>Con altezza antincendi ≤ 32 m, con adozione di soluzione conforme;</p>	<p>Con altezza antincendi > 32 m e ≤ 54 m, con adozione di soluzione conforme;</p> <p>Con altezza antincendi ≤ 54 m, con</p>	<p>Con altezza antincendi > 54 m;</p>

			adozione di soluzione alternativa;	
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico di superficie > 5.000 m ² ; Metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti
79	Interporti			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza > 500 m e ferroviarie > 2000 m.	Gallerie ferroviarie; Gallerie stradali disciplinate dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.	Gallerie stradali non disciplinate dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.	
81	Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di superficie lorda complessiva > 3.000 m ² o al chiuso di superficie > 1.000 m ² e con presenza di rifiuti combustibili in quantità > 5.000 kg. Sono esclusi gli stabilimenti ed impianti con attività ricomprese nei punti precedenti del presente Allegato nel cui ciclo di lavorazione siano prodotti o utilizzati rifiuti combustibili.	Con superficie ≤ 5.000 m ² ;	Con superficie > 5.000 m ² e ≤ 10.000 m ² ;	Con superficie > 10.000 m ² ;

Note				
1	Per soluzione conforme si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche “tradizionali”)			
2	Per soluzione alternativa, si intende una soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi, con la quale il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi (rif. Punto G.1.3 comma 14 DM 3/8/2015)			
3	Sono escluse dall'allegato I tutte le attività temporanee; per attività temporanee si intendono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.			
4	Per occupante si intende una persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. (rif. Punto G.1.6 comma 5 D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.)			
5	L'altezza antincendio è definita come la massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto. (es. vani tecnici). (rif. Punto G.1.7 comma 4 D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.)			
6	Il lavoratore è definito dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Nel numero di lavoratori vanni computati solamente i lavoratori dipendenti contemporaneamente presenti nel turno lavorativo.			